

DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2013
572/2013/R/GAS

**APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI DI GAS
NATURALE A SEGUITO DI ACCERTATO MALFUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07 (di seguito: deliberazione 17/07);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 ed il relativo Allegato A (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
- la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2010, ARG/gas 7/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 7/10);
- la deliberazione 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11;
- la deliberazione 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 44/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas ed il relativo Allegato A (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 319/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 319/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas ;
- il documento per la consultazione 16 maggio 2013, 202/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 202/2013/R/gas) e le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;
- il documento per la consultazione 11 luglio 2013, 303/2013/R/gas e le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;

- le segnalazioni giunte all’Autorità dagli operatori del settore, anche in forma associativa, riguardanti criticità di applicazione della metodologia di ricostruzione di cui alla deliberazione ARG/gas 7/10.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 7/10, l’Autorità ha approvato una metodologia di ricostruzione dei consumi di gas naturale, unica a livello nazionale, a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura (di seguito: GdM);
- tale deliberazione ha disciplinato per la prima volta le modalità di ricostruzione dei consumi specifiche per i punti di riconsegna del gas naturale per i quali è stato accertato un malfunzionamento del GdM;
- in diverse occasioni è stata rappresentata all’Autorità da parte degli operatori del settore la necessità di chiarimenti e integrazioni alle disposizioni vigenti relative alla modalità di ricostruzione dei consumi del gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del GdM, con particolare riferimento alle modalità di:
 - a. determinazione del volume di riferimento annuale, da cui partire per il ricalcolo dei consumi;
 - b. identificazione del coefficiente, rappresentativo delle stagionalità dei consumi nelle diverse zone climatiche e del numero degli occupanti degli edifici, necessario al calcolo dei volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute;
 - c. ricostruzione dei consumi nel caso in cui il tipo di guasto o rottura del GdM non consente l’individuazione degli errori di misura;
- con il documento per la consultazione 202/2013/R/gas, emanato nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 44/2012/R/gas, l’Autorità ha delineato i propri orientamenti in materia di valutazione della *performance* delle imprese distributrici nella erogazione del servizio di misura nella distribuzione del gas naturale, individuando tra gli obiettivi, quello di semplificazione e razionalizzazione della metodologia di ricostruzione dei consumi;
- nel documento per la consultazione 202/2013/R/gas, relativamente alla tematica della ricostruzione dei consumi gas a seguito di accertato malfunzionamento del GdM, l’Autorità ha formulato proposte, con decorrenza 1 gennaio 2014, circa l’individuazione di:
 - a. una metodologia per la ricostruzione dei consumi da applicarsi nelle casistiche in cui in sede di verifica del GdM sia individuabile l’errore di misura, identificata come “Metodologia A”;
 - b. una metodologia per la ricostruzione dei consumi da applicarsi esclusivamente nelle casistiche in cui il tipo di guasto o rottura del GdM non consenta di determinare l’errore di misura, identificata come “Metodologia B”;
- con riferimento alla Metodologia A, è stata proposta un’integrazione di quanto disciplinato dalla metodologia di ricostruzione approvata con deliberazione ARG/gas 7/10; nello specifico:
 - sono state meglio chiarite le modalità per la determinazione del volume di riferimento, da cui partire per la ricostruzione dei consumi, con riferimento alla lettura del totalizzatore del GdM al momento della verifica e all’ultima lettura validata e non contestata dal cliente finale;

- sono state individuate delle modalità univoche per la determinazione dei volumi da assoggettare alle portate di prova Q_1 e Q_2 , sulla base dei profili di prelievo standard assegnati ad ogni punto di riconsegna (di seguito: PdR) ai sensi del TISG;
- con riferimento alla lettera b), “Metodologia B”, è stata altresì proposta una metodologia che prevede la stima del volume di ricalcolo esclusivamente sulla base del parametro indicatore del prelievo annuo e della profilazione convenzionale dei prelievi alla luce della disciplina di cui al TISG;
- nel documento per la consultazione 202/2013/R/gas, l’Autorità ha, inoltre, espresso i propri orientamenti relativi alle disposizioni transitorie da adottare nei casi in cui il periodo nel quale procedere alla ricostruzione dei consumi abbia inizio in data antecedente al 1 ottobre 2012, data da cui risultano pienamente applicabili i profili di prelievo così come definiti dal TISG;
- dalle osservazioni ricevute sono emersi un generale apprezzamento delle proposte dell’Autorità e la condivisione di entrambe le metodologie di ricostruzione, con alcuni rilievi specifici:
 - un soggetto, con riferimento alla Metodologia A, ritiene sia necessario integrare l’algoritmo proposto per la ricostruzione prevedendo le casistiche specifiche dei PdR con categorie d’uso C5 e T1, così come definite dal TISG;
 - un operatore ritiene sia necessario estendere il campo di applicazione della disciplina relativa alla ricostruzione dei consumi anche ai casi in cui sia il distributore ad accorgersi di un malfunzionamento del GdM;
 - diversi operatori pur condividendo l’utilizzo dell’ultima lettura validata e non contestata, per la determinazione del volume di riferimento nella Metodologia A, ricordano che il distributore ha una visibilità solo parziale di tale dato, limitata alle sole contestazioni scritte dei clienti finali;
 - sempre in merito all’ultima lettura validata e non contestata dal cliente finale, un soggetto ritiene che il volume ricalcolato mediante la Metodologia A possa risentire della regola di validazione delle letture attualmente adottata e possa indurre il cliente finale a comportamenti opportunistici;
 - alcuni operatori evidenziano criticità nell’impiego dei profili di prelievo assegnati ai PdR con uso civile con consumi minori di 5.000 Smc che non utilizzano gas per il condizionamento ai quali, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del TISG, viene attribuita automaticamente una categoria d’uso standard indipendentemente da diverse autodichiarazioni del cliente;
- con riferimento agli orientamenti esposti in merito ai criteri da adottare nei casi in cui il periodo di ricostruzione abbia inizio in data antecedente al 1 ottobre 2012, dalla consultazione sono emersi pareri diversificati, tuttavia la gran parte degli operatori ritiene sia preferibile, almeno nell’applicazione della Metodologia A, servirsi dei profili di prelievo specifici dei PdR per l’anno termico 2012-2013 anche per gli anni termici precedenti;
- non sono state evidenziate particolari criticità sulle tempistiche di attuazione proposte; tuttavia alcuni operatori sostengono che sia necessario del tempo dalla pubblicazione della delibera per l’adeguamento dei sistemi informativi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 229/2012/R/gas, l’Autorità ha approvato il TISG, il quale prevede che l’impresa distributrice assegni a ciascun punto di riconsegna un parametro indicatore del prelievo annuo e un profilo convenzionale di prelievo e definisce modalità univoche per la determinazione del parametro indicatore del prelievo annuo;
- con la deliberazione 319/2012/R/gas, l’Autorità ha definito, per l’anno termico 2012-2013, ovvero per il periodo che va dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2013, i valori dei parametri necessari ai fini di un loro utilizzo per la costruzione dei profili convenzionali di prelievo a partire dal 1 gennaio 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di ricostruzione dei consumi del gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del GdM allo scopo di superare le criticità emerse durante il periodo di applicazione della metodologia di ricostruzione di cui alla deliberazione ARG/gas 7/10;
- completare le disposizioni di cui al punto precedente, integrandole con le disposizioni relative all’individuazione del periodo di riferimento nel quale procedere alla ricostruzione dei consumi;
- confermare quanto previsto in consultazione in merito all’introduzione di due metodologie per la ricostruzione dei consumi, identificate come “Metodologia A” e “Metodologia B”, come sopra identificate;
- accogliere quanto emerso dalla consultazione:
 - integrando la Metodologia A con i casi relativi a punti di riconsegna a cui è assegnata una categoria d’uso del gas “C5” e “T2” ai sensi del TISG, ovvero “Uso condizionamento + riscaldamento” e “Uso tecnologico + riscaldamento”;
 - estendendo il campo di applicazione del provvedimento anche ai casi in cui sia l’impresa distributrice, con verifiche autonome o in altre circostanze, quali attività di pronto intervento o sostituzione di GdM, ad individuare il guasto del GdM;
 - prevedendo nelle disposizioni transitorie da adottare nei casi in cui il periodo di riferimento abbia inizio in data antecedente a quella di inizio dell’anno termico 2012-2013, l’utilizzo per i precedenti anni termici i medesimi profili di prelievo dell’anno termico 2012-2013 nella Metodologia A e i profili di prelievo ed il prelievo annuo, di cui alla deliberazione 17/07, nella la Metodologia B;
 - prevedendo un periodo di coesistenza della disciplina di cui all’Allegato A al presente provvedimento e la disciplina approvata con deliberazione ARG/gas 7/10, per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi degli operatori

DELIBERA

1. di approvare le “Disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura” contenute nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che la disciplina di ricostruzione, di cui alla deliberazione ARG/gas 7/10, integrata dalle disposizioni di cui all’articolo 3, dell’Allegato A al presente provvedimento, possa essere applicata sino al 30 giugno 2014;
3. di abrogare la deliberazione ARG/gas 7/10 dal 1 luglio 2014;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it, disponendo che entri in vigore il 1 gennaio 2014.

12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni